



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 8.5.2008
COM(2008) 246 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica gli allegati A e B del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- Motivazione e obiettivi della proposta

È necessario modificare gli allegati A e B del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza.

- Contesto generale

L'allegato A del regolamento (CE) n. 1346/2000 elenca le procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, lettera a), del medesimo regolamento. L'allegato B elenca le procedure di liquidazione, di cui all'articolo 2, lettera c).

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1346/2000 sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 681/2007 del Consiglio del 13 giugno 2007.

Il 13 dicembre 2007 la Repubblica di Lettonia ha notificato alla Commissione ulteriori modifiche da apportare agli elenchi figuranti negli allegati A e B.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Occorre modificare il regolamento (CE) n. 1346/2000 conformemente alla presente proposta.

- Coerenza con altre politiche

Il presente regolamento è coerente con le altre politiche comunitarie.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- Consultazione delle parti interessate

Una consultazione esterna non è stata considerata pertinente.

- Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- Valutazione d'impatto

La modifica del regolamento può avere un effetto positivo sulla riorganizzazione delle imprese.

L'impatto sull'occupazione sarà verosimilmente positivo o neutro.

L'impatto sull'ambiente sarà verosimilmente positivo o neutro.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi delle misure proposte

La proposta modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1346/2000 per integrare le modifiche introdotte nella legislazione degli Stati membri in materia di insolvenza.

- Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000.

- Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto non si applica il principio di sussidiarietà.

- Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni che seguono.

La proposta della Commissione sostituisce gli elenchi relativi alla Repubblica di Lettonia degli allegati A e B del regolamento (CE) n. 1346/2000 con nuovi elenchi che integrano le informazioni notificate dalla Repubblica di Lettonia.

Il regolamento è di applicazione diretta negli Stati membri e non necessita di misure di attuazione. È pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è quindi accessibile a tutte le parti interessate.

- Scelta degli strumenti

Lo strumento proposto è un regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni che seguono:

Ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000, gli allegati del regolamento possono essere modificati solo dal Consiglio su iniziativa degli Stati membri o su proposta della Commissione. Tale iniziativa condivisa è stata possibile nel quinquennio successivo all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (articolo 67, paragrafo 1, trattato CE), ma a partire dall'entrata in vigore del trattato di Nizza (articolo 67, paragrafo 2, trattato CE) l'iniziativa compete unicamente alla Commissione. Pertanto spetta alla Commissione proporre al Consiglio le modifiche da apportare agli allegati del regolamento ai sensi del suo articolo 45.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio.

5. SEMPLIFICAZIONE

La proposta comporta una semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (UE o nazionali) e dei soggetti privati.

I tribunali degli Stati membri saranno informati tempestivamente delle procedure di insolvenza da riconoscere.

Creditori, debitori e curatori fallimentari saranno informati delle procedure di insolvenza rientranti nel campo di applicazione del regolamento.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica gli allegati A e B del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza¹, in particolare l'articolo 45,

vista la proposta della Commissione²,

considerando quanto segue:

- (1) Gli allegati A e B del regolamento (CE) n. 1346/2000 elencano rispettivamente le denominazioni delle procedure di insolvenza e delle procedure di liquidazione nella legislazione degli Stati membri.
- (2) Il 13 dicembre 2007 la Repubblica di Lettonia ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000, le modifiche da apportare agli elenchi degli allegati A e B di tale regolamento.
- (3) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 1346/2000 e pertanto, ai sensi dell'articolo 45 del medesimo, partecipano all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (4) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, non è vincolata da esso né soggetta alla sua applicazione.
- (5) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1346/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1346/2000 è così modificato:

(1) Nell'allegato A, le procedure di insolvenza riguardanti la Repubblica di Lettonia sono sostituite dal testo seguente:

"LATVIJA

- Tiesiskās aizsardzības process
- Sanācija juridiskās personas maksātnespējas procesā

¹ GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 681/2007 (GU L 159 del 20.6.2007, pag. 1).

² GU C [...] del [...], pag. [...].

- Izlīgums juridiskās personas maksātnespējas procesā
- Izlīgums fiziskās personas maksātnespējas procesā
- Bankrota procedūra juridiskās personas maksātnespējas procesā
- Bankrota procedūra fiziskās personas maksātnespējas procesā"

(2) Nell'allegato B, le procedure di liquidazione riguardanti la Repubblica di Lettonia sono sostituite dal testo seguente:

"LATVIJA

- Bankrota procedūra juridiskās personas maksātnespējas procesā
- Bankrota procedūra fiziskās personas maksātnespējas procesā"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il [...].

*Per il Consiglio
Il Presidente*